

## MANIFESTAZIONI NON AGONISTICHE AUTO STORICHE RDS RADUNI 2023

### PREMESSA

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si intende valida, in quanto applicabile, ogni altra disposizione del RSN e sue Appendici. Chiunque, persona, Ente o Associazione che direttamente o indirettamente intenda partecipare a tali competizioni sportive, tenuto a conoscere ed a osservare il Codice Sportivo Internazionale (Codice) con i suoi Allegati, il Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) nonché il presente Regolamento di Settore.

### Art. 1 Raduni Auto Storiche

I “Raduni Auto Storiche” sono manifestazioni che hanno scopi sociali, turistici o culturali, da esplicitare chiaramente nel relativo Regolamento. E’ vietata quindi qualsiasi componente agonistica (art. 12 RSN). In queste manifestazioni i partecipanti percorrono liberamente un percorso comune, ovvero si riuniscono in una località prefissata partendo anche da luoghi differenti, sempre senza vincoli di tempo e senza classifiche correlate al tempo, media e velocità. L’equipaggio può essere formato anche da più persone, ma sempre nel limite massimo consentito dall’omologazione del veicolo. Le vetture ammesse sono quelle appartenenti a tutte le categorie Auto Storiche costruite fino al 31.12.1990, autorizzate alla normale circolazione su strada, ai sensi dell’art. 78 del Codice della strada. Tutte le vetture devono essere dotate di propria copertura assicurativa. **Non sono ammesse vetture con targa "prova" né vetture in allestimento gara.**

### Art. 2 Norme Generali e rinvio ai regolamenti generali

Gli Organizzatori devono essere in possesso di licenza di Organizzatore o di Certificato di organizzazione ed iscriverne, con ampio anticipo, a calendario sportiva nazionale la manifestazione, ai sensi dell’art. 42 e segg del RSN. A tal fine, trasmettono alla Segreteria della Commissione Auto Storiche, il modulo per iscrizione a calendario, vistato dal Delegato regionale a titolo di nulla osta. La richiesta di richiesta di iscrizione a calendario contiene descrizione del percorso in modo da consentire alla delegazione regionale di valutare eventuali sovrapposizioni con altre manifestazioni autorizzate. Non sono ammessi raduni al seguito di manifestazioni agonistiche, salvo autorizzazione esplicita di ACISPORT, sulla base del rilevante e comprovato valore sociale, turistico, promozionale dell’evento. Gli Organizzatori, con la richiesta del permesso di organizzazione, si impegnano a munirsi delle prescritte autorizzazioni amministrative nonché della copertura assicurativa RCA e RCT prescritta dall’art. 124 del D. Lgs. 209 del 2005 (Codice Assicurazioni), trasmessa da ACI Sport Direzione Sport Automobilistico con il permesso di Organizzazione a norma dell’art. 56 del R.S.N. Per ottenere il permesso, l’organizzatore deve presentare al delegato regionale il RPG (redatto esclusivamente sul modello tipo predisposto da ACI), contenente adeguata descrizione del percorso, nonché copia del modello di contratto di assicurazione, aggiornato - scaricabile dal sito [www.acisport.it](http://www.acisport.it) - compilato e sottoscritto.

Il percorso dei raduni non è soggetto ad approvazione, prevista dall’art. 108 RSN.

Il permesso di organizzazione viene rilasciato mediante approvazione del Regolamento Particolare di Gara dal Delegato/Fiduciario Regionale ACI, secondo quanto previsto dal’art. 56 RSN.

L'organizzatore, altresì, è tenuto a trasmettere, tramite il portale ACISPORT, alla Segreteria Autostoriche:

- il Regolamento Particolare di Gara approvato dal Delegato regionale;
- il modello di contratto;
- il versamento del diritto di organizzazione, secondo le tariffe indicate nell'app. 9 al RSN.

La Segreteria Auto Storiche, a sua volta, provvederà a restituire il modello di contratto vidimato, a conferma dell'avvenuto versamento delle tasse previste.

### **Art. 3 - Ufficiali di gara indispensabili**

Nel raduno è obbligatoria la presenza dei seguenti ufficiali di gara:

- Responsabile della manifestazione;
- Verificatore tecnico o verificatore sportivo o commissario tecnico;
- Commissari di percorso;
- il Giudice unico è presente solo se il raduno è abbinato ad altra manifestazione.

Il Responsabile della Manifestazione svolge i compiti di cui all'art. 210.1, per quanto applicabile alla manifestazione ludica.

Il Responsabile della manifestazione ha il dovere di relazionare il Presidente del Collegio dei CC.SS. ovvero il Giudice Unico, se un raduno, si svolge nel contesto di un evento autorizzato da ACI.

Il Presidente del Collegio dei CC.SS. ovvero il Giudice Unico, indipendentemente da una specifica designazione da parte di ACI, è automaticamente competente a verificare il rispetto del RDS raduni, se un raduno utilizza anche parzialmente il percorso di gara.

Il Commissario sportivo delegato relaziona il GUG sullo svolgimento del raduno.

Il Responsabile della Manifestazione/Giudice unico dichiara aperta la manifestazione solo dopo aver acquisito il RPG ed il contratto assicurativo vistato da ACI.

### **Art. 4 - Verifiche**

Le verifiche sportive si svolgono come indicato dall'app. 5 RSN.

Il concorrente/conduttore è tenuto a presentare:

- per le vetture stradali: libretto di circolazione, **revisione MCTC in corso di validità**;
- dichiarazione di rispondenza delle vetture alla documentazione esibita e di efficienza della vettura.

L'organizzatore ha facoltà di prevedere verifiche tecniche, che possono determinare giudizio di inidoneità alla partecipazione di una vettura.

#### **4.1 - Obblighi informativi**

Secondo le disposizioni generali, l'organizzatore è tenuto a trasmettere tempestivamente l'elenco dei verificati utilizzando i moduli disponibili sul sito [www.acisport.it](http://www.acisport.it), alla Compagnia assicuratrice e ad Acisport -utilizzando per quest'ultima l'indirizzo [assicurazioneautostoriche@aci.it](mailto:assicurazioneautostoriche@aci.it) nonché ogni altra comunicazione relativa a sinistri.